

IL COLLEGIO DI MILANO

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente (Estensore)
- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Dario Purcaro	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Franco Estrangeros	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato.

nella seduta del 25 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

In data 24/6/2005, la banca resistente ha concesso all'attuale rappresentante legale della società ricorrente e all'altro socio due distinti finanziamenti personali, ciascuno per l'importo di € 2.000.

Successivamente alla trasformazione della società da S.n.c. a S.a.s. e al trasferimento della sua sede legale, uno dei due precedenti soci fondatori della S.n.c. è stato sostituito da un nuovo socio accomandante. Le funzioni di accomandatario/rappresentante legale sono state assunte dall'altro socio, già presente nella pregressa compagine sociale.

Secondo quanto contestato nella prima lettera di reclamo del 25/5/2009, formulata dal nuovo socio accomandante, la banca - anche in seguito a tali variazioni - ha continuato ad addebitare sul c/c intestato alla società le rate mensili relative all'ammortamento del finanziamento intestato al socio uscente. Nell'occasione, l'esponente ha segnalato, inoltre, che l'addebito era riportato negli estratti conto in modo poco trasparente, aggregato ad altri importi sotto la voce "*addebito rate ns. mutuo*".

Con lettera del successivo 29/5, l'intermediario ha informato il socio accomandante di aver avviato i dovuti accertamenti. Tuttavia non è seguita nessun'altra comunicazione a riscontro del reclamo, per cui in data 15/9/2009 lo stesso socio ha inoltrato alla sede centrale della banca un sollecito lamentando, tra l'altro, che la dipendenza aveva continuato ad addebitare il c/c della società per "*l'importo in contenzioso di €42,06 mensili fino alla data del 31/8/2009*".

A fronte di tale sollecito, l'istituto di credito si è attivato indirizzando in data 23/9/2009 due raccomandate, l'una al socio accomandante con la quale aveva fino ad allora



intrattenuto la precedente corrispondenza, l'altra all'accomandatario/rappresentante legale della società intestataria del conto. Nella prima, la banca ha notificato al destinatario di non poter fornire riscontro, in quanto lo stesso, non essendo rappresentante legale della società, non aveva titolo per "*richiedere informazioni o avanzare richieste afferenti l'operatività del conto corrente*".

Con l'altra nota, la resistente - nel trasmettere copia della corrispondenza già intercorsa con il socio accomandante - ha rammentato al rappresentante legale della società che il finanziamento in contestazione era stato concesso all'ex socio, congiuntamente all'altro intestato allo stesso rappresentante legale, nell'interesse della società. I relativi importi erano stati quindi accreditati sul c/c intestati a quest'ultima, e sullo stesso erano regolati i pagamenti delle rate mensili.

La nota si conclude con l'invito a "*chiarire la vicenda*" direttamente con il socio accomandante.

Il rappresentante legale della società ha presentato reclamo alla banca in data 30/9/2008, contestando il comportamento della banca anche in relazione a fatti poi non dedotti nel ricorso. Con riferimento alla questione sottoposta all'esame dell'ABF, il ricorrente ha evidenziato che i due finanziamenti erano stati a suo tempo contratti autonomamente e intestati distintamente a ciascuno degli allora due soci. A comprova di ciò, ha evidenziato che i solleciti di pagamento venivano correttamente indirizzati dalla banca ai rispettivi indirizzi di residenza dei contraenti.

L'intermediario non ha fornito riscontro a tale reclamo nei successivi 30 giorni.

La società, ora in liquidazione, ha presentato ricorso in data 12/11/2009, per il tramite di un rappresentante volontario appositamente nominato dal socio amministratore. A causa di taluni errori nella compilazione del modulo, riguardanti - in particolare - il conferimento della procura e la formulazione delle richieste all'ABF, la società è stata invitata a regolarizzare la propria istanza.

Nel ricorso, come integrato con la documentazione qui pervenuta in data 2/12/2009, il rappresentante legale, per conto della società, richiede il rimborso delle rate mensili relative al finanziamento a suo tempo concesso all'ex socio, irregolarmente addebitate sul c/c intestato alla ricorrente.

La richiesta ha ad oggetto le rate addebitate a far tempo dal marzo 2008, poiché a seguito della trasformazione in S.a.s. l'ex socio, beneficiario del finanziamento, era stato in data 18/2/2008 sostituito con un nuovo componente all'interno della compagine sociale. Pertanto, ad avviso dell'esponente, a partire da tale data la banca avrebbe dovuto attivarsi direttamente nei confronti dell'intestatario del finanziamento, non essendovi più i presupposti per rivalersi sul c/c della società.

Già prima che l'intermediario presentasse le proprie deduzioni, il rappresentante legale della società ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al procedimento dinanzi all'ABF, in esito al conseguimento di un accordo transattivo con la banca, a ristoro di ogni pretesa nei confronti della stessa.

A quanto si apprende dalla nota della banca datata 15/12/2009, allegata alla dichiarazione di rinuncia del ricorrente, l'accordo è stato conseguito su iniziativa della resistente che, pur confermando la correttezza del proprio operato, ha dichiarato la disponibilità a restituire integralmente le somme addebitate dal marzo 2008, a condizione che il cliente rinunziasse a ogni pretesa giudiziale e stragiudiziale. L'avvenuta transazione è stata poi confermata dall'intermediario che, con lettera pervenuta alla Segreteria Tecnica il 20/1/2010, ha richiesto di estinguere il procedimento per cessata materia del contendere.

Preso atto di quanto esposto nella parte narrativa, il Collegio considera che in analogia a quanto prevede il codice di rito, anche il procedimento avanti l'ABF si estingue per



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. Considerato inoltre che l'esito cui sono giunte le parti appare soddisfacente dell'interesse dedotto dal ricorrente e che in realtà la rinuncia consegue a tale esito, l'estinzione deve pronunciarsi per cessazione della materia del contendere.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO